

anzianità di nomina, almeno una volta ogni bimestre, con invito a firma del segretario, inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza e corredato dall'ordine del giorno.

Art. 94. Quando la Commissione lo deliberi o quando il presidente lo creda opportuno, gli affari di maggiore importanza possono essere affidati all'esame di uno o più commissari per farne speciale relazione.

Art. 95. Le deliberazioni sono valide con l'intervento della metà dei componenti la Commissione. In caso di parità di voti, il voto del presidente prevale.

I commissari che, senza giustificato motivo, manchino a tre sessioni consecutive, sono considerati dimissionari. Il segretario ne darà pronta partecipazione al Cancelliere della Consulta.

6. — *Registri e libri nobiliari.*

Art. 96. I registri dei decreti Reali, delle Regie lettere patenti, dei decreti Ministeriali, dei verbali delle adunanze della Consulta e della Giunta sono custoditi dal Cancelliere.

Art. 97. I libri araldici sono tenuti dall'Ufficio araldico, sotto la direzione del Commissario del Re. Essi sono i seguenti :

- a) il *Libro d'oro della nobiltà italiana* ;
- b) il *Libro araldico dei titolati stranieri* ;
- c) il *Libro araldico degli stemmi di cittadinanza* ;
- d) il *Libro araldico degli enti morali* ;
- e) l'*Elenco ufficiale nobiliare*.

Art. 98. Nel *Libro d'oro* si inseriscono le famiglie italiane che ottennero la concessione, la rinnovazione, l'autorizzazione o il riconoscimento di titoli e attributi nobiliari. Dalla iscrizione deve risultare : il paese di origine, la dimora abituale della famiglia, i titoli e attributi nobiliari con le indicazioni di provenienza e di trasmissibilità, i provvedimenti regi o governativi, la descrizione dello stemma e la parte di genealogia che fu documentata.

Per aggiungere altri nomi alla pagina di una famiglia già inserita nel *Libro d'oro* e nell'*Elenco ufficiale*, è sufficiente la produzione dei relativi atti di stato civile.